

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 75-293-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 1964*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1966  
(V. Stampato n. 1065), risultante dall'unificazione*

DEL

## DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 293)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

E DEL

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore FENOALTEA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 giugno 1966*

Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,  
sull'ordinamento dello stato civile

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, ivi comprese le lettere: J, K, X, Y, W ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

*Identico:*

« I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza ».